


LOTTON.3

CAPITOLATO DI POLIZZA

RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ED AUTO RISCHI DIVERSI

La presente polizza è stipulata tra

	L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
	Via Dante Alighieri
	89900 Vibo Valentia
	C.F.I.P.I.02866420793

e

Società Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
Agenzia di COSENZA 30114 - AIELLO ASSICURAZIONI SAS
VIA MARIO MARI N.IIC
87100 - COSENZA

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/09/2011
Alle ore 24.00 del:	30/09/2014

DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazioni si definiscono con:

LEGGE	legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e s.m.i. - l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore viene stipulata a norma del D.Lgs n. 209 del 7 Settembre 2005, Codice delle assicurazioni private;
REGOLAMENTO	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
IMPRESA	la Compagnia di assicurazioni e le coassicuratrici;
CONTRAENTE	l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia,, che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa,, comprese le imposte;
PROPRIETARIO	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
CONDUCENTE	la persona fisica alla guida del veicolo;
TERZI	coloro che vengono definiti come tali dall' art. 4 della Legge e successive modificazioni ed integrazioni;
TARIFFA:	la tariffa dell'Impresa,, in vigore al momento della stipula della polizza e per l'intera durata comprese eventuali proroghe e/o rinnovo;
MASSIMALE	la massima esposizione dell'Impresa per ogni sinistro;
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
BROKER	la Aon S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, in A.T.I. con GPA Assiparos S.p.A.; riconosciuta dalla Società e dalle eventuali coassicuratrici;

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l'Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro sessanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker, fatta salva la possibilità del pagamento diretto da parte Contraente previa specifica richiesta.

Art. 4 - Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 30.09.2011 alle ore 24,00 del 30.09.2014 (scadenze anniversary 30.09 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Il contratto potrà essere disdetto dalle parti a mezzo lettera raccomandata A.R., inviata almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

L'Ente Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge e secondo le modalità e condizioni previste dalla Legge stessa, previa comunicazione scritta almeno 90 giorni prima della scadenza; il rinnovo può essere richiesto per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale suindicata, anche di anno in anno. La Società si riserva la facoltà di concedere detto rinnovo.

Si conviene inoltre che, in caso di rescissione del contratto al termine delle annualità intermedie, o alla sua scadenza o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara. Tale proroga verrà concessa previo pagamento di un premio addizionale pari ai 3/12 del premio annuale.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni del Contraente all'Impresa

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telex e simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 9 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 10 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento, se avvenuto per il tramite del broker, verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 11 - Clausola Broker

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'Impresa Società Aon S.p.A. quale mandataria dell'ATI con GPA Assiparos S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e

viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker e' a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 4 % sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art.12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Sezione I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traina un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Art. 16 - Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'irrisarcibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. veicoli, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 18 - Adeguamento del premio

L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento della tariffa premi della presente assicurazione per l'intera durata del contratto, salvo le differenze dovute alle evoluzioni relative al verificarsi o meno di sinistri penalizzanti.

Art. 19 - Cessazione di rischio del veicolo - Trasferimento della proprietà

Non sono ammesse sospensioni o cessioni del contratto.

In caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero, il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa l'esclusione del veicolo fornendo la documentazione attestante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione

In caso di vendita del veicolo assicurato è ammessa la sostituzione o l'esclusione del veicolo, previa restituzione, da parte del Contraente, del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 11360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Art. 20 - Sostituzione del veicolo, del certificato e del contrassegno

In tutti i casi in cui il veicolo venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, e dell'eventuale Carta Verde, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Per il rilascio del duplicato del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all'Impresa la copia della denuncia fatta alle competenti Autorità.

Art. 21- Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24,00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.

I danni causati dalla circolazione del veicolo, dopo tale evento, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

L'Impresa restituisce la parte del premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia furto e rapina, in ragione di 11360 del premio annuo per giorno di garanzia residua.

Art. 22 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- a) la denominazione dell'impresa;
- b) il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- c) il numero del contratto di assicurazione;
- d) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- e) la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- f) nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- g) i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- h) la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato

Art. 23 - Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico di Euro 5.000.000,00 per sinistro.

Art. 24 - Assicurazione in base a Libro Matricola (valida anche per la sezione II)

L'Assicurazione ha per base un libro matricola - allegato alla presente polizza - nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Le inclusioni, le esclusioni e le sostituzioni dei veicoli sono ammesse in qualsiasi momento.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione della presente polizza.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati/contrassegni, di assicurazione e carte verdi.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 11360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 90° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Ad ogni scadenza annuale il Contraente è tenuto a versare i premi in relazione ai veicoli effettivamente in copertura. I premi per il rinnovo annuale saranno calcolati per ogni veicolo tenendo conto di quanto riportato nelle relative attestazioni di rischio.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, l'Impresa riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 25 - Forma tariffarla

a) Bonus/Malus per le autovetture in servizio privato e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose - Bonus/Malus per motocicli e ciclomotori (Circolare Isvap n. 555 del 1.11.2005)
La presente assicurazione è stipulata per i veicoli sopraindicati nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1ª alla 18ª classe determinati secondo la tabella "Classe di merito/coefficienti di determinazione del premio" allegata alla presente polizza a cura dell'Impresa e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. IO del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.

La "tabella e applicazione delle regola evolutive" è allegata alla presente polizza a cura dell'Impresa.

b) Tariffa fissa per tutti gli altri veicoli, diversi da autovetture, autoveicoli trasporto promiscuo, motocicli e ciclomotori

Per i veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali, per trasporti specifici, autobus, macchine operatrici, la determinazione del premio è nella forma a "tariffa fissa" che non prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e nel corso di durata del presente contratto.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. IO del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA - sempre operanti

Art. 26 - Carico e scarico

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Art. 27 - Ricorso terzi da incendio

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 775.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente alloro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 28 - RC dei trasportati

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

Art. 29 - Soccorso vittime della strada

L'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 260,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale e di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

Art. 30 - Rimorchi - rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 31 - Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente

L'impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del Contraente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione;
- c) nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sezione II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RISCm DIVERSI

Art. 32 - Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti i veicoli iscritti nel Libro Matricola - allegato n. 1 della presente polizza - per i quali sia indicato il relativo valore nella colonna "Garanzia Incendio e Furto" e nella colonna "Garanzia Kasko".

Sono inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altro accessorio od attrezzatura o dispositivo installate anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessario in relazione al servizio al quale il veicolo stesso è adibito.

Art. 33 - Garanzia Incendio e Furto

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di:

- a) incendio - qualunque ne sia la causa -, fulmine, scoppio od esplosione;
- b) furto tentato o consumato;
- c) rapina.

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

La garanzia Incendio e Furto è prestata senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto, salvo quanto previsto espressamente alle successive condizioni particolari Assicurazione rischi diversi sempre operanti..

Art. 34 - Esclusioni e delimitazioni

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I., o dalla F.M.I.;
- b) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
- c) subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- d) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- e) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Art. 35 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 36 - Adeguamento delle somme assicurate

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- a) per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax. giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- b) per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.
L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.
La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI - sempre operanti

Art. 37 - Eventi naturali.

Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina. Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di Euro 150,00.

Art. 38 - Eventi Sociopolitici

Danni materiali e diretti in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo; sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di Euro 150,00. L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

Art. 39 - Caduta di Aeromobili o altri Corpi Celesti.

Danni materiali e diretti in conseguenza di caduta di aeromobili o corpi volanti, loro parti o cose trasportate, nonché da corpi celesti in genere;

Art. 40 - Garanzia cristalli.

L'impresa fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro indennizza le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di Euro 150,00.

Art. 41- Rimborso spese di immatricolazione.

L'impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di Euro 150,00 qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o da quella Furto che ne determini la sua perdita totale.

Art. 42 - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica.

L'impresa, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio-Eventi Accidentali o Furto totale senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- a) al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- b) alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

Art. 43 - Soccorso stradale.

L'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio, furto e rapina.

Sezione III

SINISTRI - NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI I E II

Art. 44 - Termini e modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere presentata all'Impresa entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto alle gestioni assicurative, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente deve presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'Impresa intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente, della procura a vendere relativa al veicolo.

Si intendono richiamate le nuove normative, meglio conosciute sotto il termine Indennizzo Diretto o Risarcimento Diretto, di cui all'art. 5 e 6 del DPR 254/2006 ed all'art. 150 del DL 209/2005.

Art. 45 - Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare uno per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio perito, quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce all'Impresa la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo a lui spettante.

Art. 46 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 47 - Determinazione dell'ammontare del danno per le garanzie della Sez. II

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax, giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IV A per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- a) se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax, giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- b) non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- c) dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto sulle singole garanzie della presente polizza o da queste condizioni;
- d) non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- e) dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Art. 48 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto.

In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.

Art. 49 - Furto con ritrovamento

L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- a) il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- b) il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;

Art. 50 - Obbligo dell'Impresa di fornire i dati relativi l'andamento del rischio

L'Impresa si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:


- numero del sinistro dell'Impresa

- data di accadimento
- tipologia dell'evento (RCA - ARD)
- nome della controparte
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito")
- importo a riserva
- importo liquidato
- data della liquidazione


E' fatto inoltre obbligo alla Società entro 180 giorni dalla ricezione di ogni denuncia segnalare l'esistenza di eventuali scoperture assicurative in quanto in assenza di tale dichiarazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

IL CONTRAENTE
A.S.P. di Vibo Valentia
 La Commissione Straordinaria



LA SOCIETA'
 L'AGENTE PROCURATORE
 Silvano AIELLO



LIBRO MATRICOLA

<u>Cod.</u>	<u>Targa</u>	<u>Tipo</u>	<u>Marca e Modulo</u>	<u>Immatric.</u>	<u>Valore IJF</u>	<u>C.V.</u> <u>OLI</u>	<u>Alim</u>	<u>C.V.</u>
1	CZ4476 11	Autovettura	Alfa Romeo 33	giugno-89	€0	15	B	1
2	CZ454479	Autocarro	Alfa Lancia	ottobre-89	€0	31	D	7
3	AX995DH	Autovettura	Fiat Scudo	luglio-98	€0	19	D	8
4	AX900DM	Autovettura	Fiat Panda 900 ie	luglio-98	€0	12	B	11
5	AX999DH	Autovettura	Fiat Panda 900 ie	luglio-98	€0	12	B	2
6	CF268PS	Autovettura	Renault Kangoo I serie	febbraio-03	€ 4.000,00	16	D	7
7	BN142MW	Autovettura	Fiat Punto 1,2 II Serie	maggio-01	€0	14	B	5
8	BV233FZ	Autovettura	Lancia K 2,4 ITD LS	aprile-01	€0	22	D	5
9	AX997DH	Autovettura	Fiat Scudo	luglio-98	€0	19	D	5
10	CW420KL	Autovettura	Fiat Panda 1,2 II Serie	luglio-05	€ 3.000,00	14	B	9
11	CW187KK	Autovettura	Fiat Panda 1,2 II Serie	maggio-08	€ 4.000,00	13	B	9
12	CW188KK	Autovettura	Fiat Panda 1,2 II Serie	maggio-08	€ 4.000,00	13	B	7
13	CF269PS	Autovettura	Renault Kangoo I serie	febbraio-03	€ 2.000,00	16	D	7
14	CF270PS	Autovettura	Renault Kangoo I serie	febbraio-03	€ 2.000,00	16	D	9
15	AX996DH	Autovettura	Fiat Scudo	luglio-98	€0	19	D	2
16	AX998DH	Autovettura	Fiat Scudo	luglio-98	€0	19	D	17
17	CZ564453	Autocarro	Fiat Ducato	novembre-93	€0	30	D	7
18	CZ527620	Autovettura	Fiat Panda 41000 4x4	gennaio-93	€0	12	B	1
19	CZ565405	Autocarro	Fiat Fiorino	dicembre-93	€0	15	D	7
20	DH476AA	Autovettura	A, R 159 2,4 ITDM	marzo-07	€ 13.000,00	22	D	11
21	DH860AB	Autovettura	Fiat Ulysse II Serie	marzo-07	€ 10.000,00	20	D	11
22	DE301EE	Ambulanza	Fiat Ducato	gennaio-07	€0	29	D	11
23	DE568EE	Ambulanza	Fiat Ducato	marzo-07	€0	35	D	14
24	AG389BG	Ambulanza	Fiat Ducato 230	aprile-97	€0	32	D	12
25	CP280VL	Ambulanza	Fiat Ducato 244	luglio-04	€0	33	D	10
26	CP279VL	Ambulanza	Fiat Ducato 244	luglio-04	€0	33	D	10
27	CP051VL	Ambulanza	Fiat Ducato 244	luglio-04	€0	33	D	7
28	DB177EC	Automedica	Fiat Sùlo	maggio-06	€ 5.000,00	18	B	9
29	DB229EC	Automedica	Fiat Sùlo	giugno-06	€ 5.000,00	18	B	9
30	CZ562 168	Autocarro	Fiat Ducato	settembre-93	€0	35	D	16
31	DL942WT	Autovettura	Fiat Panda II Serie	novembre-07	€ 6.000,00	14	B	11
32	BH917TY	Ambulanza	Fiat Ducato 230	marzo-00	€0	33	D	16
33	DY023TM	Autovettura	Fiat Panda II Serie	agosto-09	€ 10.000,00	14	B	13
34	DY030TM	Autovettura	Fiat Doblò II Serie	agosto-09	€ 12.000,00	15	D	13
35	DZ904CT	Autovettura	Fiat Sedici 1,9 MI	ottobre-09	€ 13.000,00	19	D	13
36	EB693GJ	Autovettura	Fiat Punto Evo Evo	marzo-10	€ 7.500,00	14	B	13
37	EB694GI	Autovettura	Fiat Punto Evo Evo	marzo-10	€ 7.500,00	14	B	13
38	EB695GI	Autovettura	Fiat Punto Evo Evo	marzo-10	€ 8.124,00	14	B	13
39	EF684NH	Ambulanza	Fiat Ducato	gennaio-11	€ 4.000,00	33	D	14
40	EH031BH	Ambulanza	Fiat Ducato	gennaio-11	€ 80.000,00	35	D	14